Senato della Repubblica

XIX LEGISLATURA

N. 1733

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice BILOTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 DICEMBRE 2025

Disposizioni in materia di violenza di genere

ONOREVOLI SENATORI. – Il fenomeno della violenza di genere continua a rappresentare una delle più gravi emergenze sociali del Paese, con numeri che da anni descrivono una realtà tragica e trasversale. Le vittime di femminicidio restano, in media, ben oltre le cento unità all'anno, mentre migliaia di donne subiscono violenze fisiche, psicologiche, economiche o sessuali in contesti domestici, affettivi o lavorativi, troppo spesso non denunciate. Le modalità di consumazione di questi reati presentano spesso caratteri di particolare efferatezza, con un accanimento che travalica la mera volontà di uccidere o di sopraffare e che rivela un'intenzione punitiva e di annientamento della persona. Accanto alle conseguenze delittuose dirette, si aggiungono le forme di vittimizzazione secondaria, soprattutto nel contesto digitale, che colpiscono tanto le vittime sopravvissute quanto i familiari delle vittime di femminicidio, esposti a contenuti lesivi della dignità, della *privacy* e del ricordo delle persone decedute.

Il presente disegno di legge nasce dalla necessità di contrastare in modo più efficace la violenza di genere attraverso un intervento integrato, che agisce sulla prevenzione culturale, sulla protezione delle vittime e sulla risposta repressiva dell'ordinamento. Accanto agli strumenti penali e processuali, si introduce un elemento di fondamentale importanza: l'educazione affettiva e sessuale nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, finalizzata a promuovere il rispetto reciproco, la consapevolezza emotiva, la gestione non violenta dei conflitti e la comprensione dei rapporti affettivi. Tale intervento educativo, strutturale e obbligatorio, risponde all'esigenza di incidere sulle radici culturali della violenza di genere e di formare, fin dall'adolescenza, cittadini capaci di relazioni sane, responsabili e libere da stereotipi. Il disegno di legge, in linea con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia e con i più recenti *standard* europei in materia di tutela della libertà personale e sessuale, interviene, dunque, in modo coordinato: sulla prevenzione dei fenomeni di violenza attraverso percorsi educativi scientificamente fondati; sull'effettività della pena; sul rafforzamento degli strumenti di protezione delle vittime nella fase delle indagini e del processo; sulla promozione di percorsi di responsabilizzazione del condannato e sulle tutele nello spazio digitale, prevenendo forme di violenza simbolica e di ulteriore esposizione mediatica.

In particolare, l'articolo 1 del disegno di legge introduce, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, l'obbligo di percorsi strutturati di educazione affettiva e sessuale, riconoscendo a tali attività una funzione essenziale per la crescita equilibrata degli studenti e per la prevenzione delle principali forme di disagio relazionale e sociale. L'intervento risponde all'esigenza, ormai ampiamente condivisa a livello europeo e scientifico, di integrare stabilmente nel *curriculum* scolastico competenze socio-emotive, relazionali e di intelligenza emotiva, indispensabili per promuovere il rispetto reciproco, la consapevolezza di sé e la capacità di instaurare relazioni sane e responsabili. L'obbligatorietà dei percorsi e l'esplicita esclusione di qualsiasi forma di consenso preventivo dei genitori intendono garantire uniformità ed effettività dell'intervento, prevenendo discriminazioni e disomogeneità territoriali. L'articolo disciplina inoltre la possibilità di av-

valersi di esperti qualificati, la formazione continua dei docenti, il sostegno finanziario attraverso un fondo dedicato e un sistema di monitoraggio biennale, assicurando che le scuole dispongano degli strumenti necessari per realizzare percorsi efficaci e scientificamente fondati. Infine, la disposizione abroga ogni norma incompatibile e impone alle istituzioni scolastiche un rapido adeguamento dei propri regolamenti, così da rendere pienamente operativa la riforma sin dal primo anno utile.

L'articolo 2 interviene in modo mirato sul regime di accesso ai benefici penitenziari per i reati connessi alla violenza di genere, alla violenza sessuale e alle forme più gravi di aggressione alla libertà personale. In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 165 del codice penale al fine di estendere l'ambito applicativo del comma 5, il quale prevede che la sospensione condizionale della pena sia subordinata alla partecipazione obbligatoria a specifici percorsi di recupero per reati come violenza domestica, *stalking* e altri delitti contro la persona, ai delitti di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (articolo 612-*ter*) e di stato di incapacità procurato mediante violenza (articolo 613). Tali condotte si inseriscono frequentemente in dinamiche di prevaricazione, sopraffazione o abuso nei confronti della vittima e che meritano un rafforzamento delle condizioni per la concessione della sospensione condizionale della pena. Parallelamente, il comma 2 introduce un più ampio intervento integrativo sull'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, volto a includere ulteriori delitti tra quelli soggetti a un regime rafforzato di verifica ai fini della concessione delle misure alternative, dei permessi premio e dell'ammissione al lavoro esterno. In particolare, vengono inseriti, nel codice penale, gli articoli 612-*bis* (atti persecutori), 612-*ter* (diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti) e 612-*quater* (illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale): nel comma 1-*bis*.1, relativo ai delitti per i quali i benefici possono essere concessi solo all'esito di una verifica rafforzata circa l'assenza di collegamenti attuali con il contesto del reato e previa valutazione di iniziative a favore delle vittime; nel comma 1-*ter*, che richiede l'esclusione di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva; nel comma 1-*quater*, che subordina i benefici a un periodo minimo di osservazione scientifica della personalità della durata di almeno un anno; nel comma 1-*quinquies*, che impone, ai fini della concessione dei benefici, la positiva partecipazione al programma specifico di riabilitazione previsto dall'articolo 13-*bis* della stessa legge.

Viene, inoltre, modificato l'articolo 13-*bis*, comma 1, includendo gli articoli 612-*ter* e 612-*quater* del codice penale tra i reati per i quali i condannati possono accedere ai percorsi psicologici con finalità di recupero e sostegno, la cui partecipazione assume rilievo ai fini della valutazione di cui all'articolo 4-*bis*, comma 1-*quinquies*.

L'inserimento dei reati citati all'interno del perimetro dei delitti ostativi ai benefici penitenziari e dei programmi obbligatori o valutabili nei percorsi trattamentali risponde all'evoluzione delle modalità di aggressione alla persona, in particolare nelle dimensioni digitale e relazionale, e consente di allineare il sistema penitenziario alla crescente gravità e diffusività delle condotte persecutorie, di controllo e di violenza digitale.

L'intervento, pur conservando un carattere selettivo e rispettoso dell'equilibrio complessivo del sistema, rafforza la capacità dell'ordinamento di prevenire situazioni di rischio per le vittime e di valutare in modo più accurato la pericolosità residua dei condannati. Esso contribuisce a garantire una tutela effettiva e continuativa delle persone offese e a rendere coerente il regime penale e peni-

tenziario con le nuove manifestazioni della violenza domestica, sessuale e tecnologica.

L'articolo 3 interviene sull'articolo 577 del codice penale, introducendo una nuova circostanza aggravante per i casi di omicidio commessi con violenza manifestamente sproporzionata rispetto alla causazione della morte e caratterizzati da un numero di atti lesivi o da modalità esecutive tali da rivelare un abnorme accanimento, anche sul corpo della vittima dopo il decesso. Purtroppo, sono numerosi i casi di cronaca che mostrano esempi pratici di questa circostanza. Si tratta, dunque, di una modifica che recepisce una caratteristica ricorrente nei più gravi femminicidi e che consente alla magistratura di graduare con maggiore precisione la pena, riconoscendo formalmente l'elevato disvalore di tali condotte.

L'articolo 4 modifica l'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale, prevedendo la possibilità che la persona offesa – o il suo difensore – possa essere informata tempestivamente, attraverso strumenti tecnici idonei, degli spostamenti dell'indagato o imputato sottoposto a misure cautelari. Tale intervento, subordinato alla verifica della fattibilità tecnica, risponde alla necessità di una tutela effettiva e non meramente formale, consentendo alla vittima di evitare situazioni di rischio e di mantenere un adeguato livello di sicurezza personale, soprattutto nei casi di violenza domestica e atti persecutori, in cui l'avvicinamento dell'autore rappresenta un concreto pericolo.

L'articolo 5, infine, introduce nella legge 11 gennaio 2018, n. 4, un nuovo articolo 8-*bis*, che mira a rafforzare la tutela dei familiari delle vittime di crimini domestici e violenza di genere rispetto alla diffusione *online* di contenuti diffamatori o lesivi della dignità e della *privacy*. La norma riconosce il diritto alla rimozione immediata di tali contenuti, istituisce presso il Dipartimento per le pari opportunità, in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, un tavolo permanente con le principali piattaforme digitali per definire protocolli operativi e procedure standardizzate di segnalazione e stabilisce che, in caso di mancato intervento del gestore entro i termini previsti o di impossibilità di identificarlo, la richiesta possa essere immediatamente trasmessa all'autorità giudiziaria. Sono inoltre previsti obblighi per i gestori di siti e *social media* di collaborare con le Forze di polizia e di dare esecuzione ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria, con sanzioni amministrative da 15.000 a 50.000 euro in caso di inadempimento, così da garantire una risposta tempestiva ed efficace alla vittimizzazione secondaria *online*.

Il disegno di legge nel suo complesso si configura, dunque, come un passo decisivo nel rafforzamento del sistema di contrasto alla violenza di genere, intervenendo contemporaneamente sulla risposta penale, sulle garanzie procedurali della vittima e sulla protezione dei familiari nello spazio digitale. Le misure previste non determinano oneri significativi per la finanza pubblica e risultano coerenti con gli obblighi internazionali assunti dal nostro Paese, rispondendo all'esigenza ormai indifferibile di fornire strumenti più efficaci e moderni per prevenire e reprimere una delle più gravi forme di violenza che colpiscono la nostra società.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Obbligo di educazione affettiva e sessuale nelle scuole secondarie di primo e secondo grado)

1. La presente legge istituisce percorsi obbligatori di educazione affettiva e sessuale nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, volti a:

a) sviluppare l'intelligenza emotiva, la consapevolezza di sé e il rispetto reciproco;

b) prevenire ogni forma di discriminazione, violenza di genere, bullismo e cyberbullismo;

c) fornire conoscenze scientifiche e sanitarie sulla sessualità, la salute sessuale e riproduttiva, e la prevenzione dei rischi connessi.

2. La partecipazione di tutti gli studenti ai percorsi di educazione affettiva e sessuale è obbligatoria e non può essere subordinata al consenso preventivo dei genitori o a scelte individuali. I percorsi costituiscono parte integrante del *curriculum* scolastico.

3. I percorsi devono essere modulati secondo l'età e il livello cognitivo degli studenti, e favorire lo sviluppo di competenze socio-emotive, relazionali e di intelligenza emotiva.

4. Possono essere coinvolti esperti esterni qualificati in ambito sanitario, psicologico ed educativo, nel rispetto dei criteri definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito, senza possibilità di esclusione degli studenti.

5. Le istituzioni scolastiche promuovono la formazione continua obbligatoria del personale docente sui temi dell'educazione af-

fettiva e sessuale, con particolare attenzione alla prevenzione di bullismo, discriminazione e violenza di genere.

6. Per le finalità di cui al presente articolo, presso il Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 per finanziare i percorsi formativi obbligatori, la formazione dei docenti e la produzione di materiali didattici, a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2017, n. 190.

7. Il Ministro dell'istruzione e del merito trasmette alle Camere, con cadenza biennale, una relazione sull'attuazione della legge, sugli esiti dei percorsi formativi e sugli interventi di prevenzione di comportamenti a rischio tra gli studenti.

8. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative incompatibili con la presente legge, in particolare quelle che:

a) subordinano la partecipazione degli studenti a percorsi di educazione affettiva e sessuale al consenso preventivo dei genitori;

b) escludono o limitano la realizzazione obbligatoria di percorsi di educazione affettiva e sessuale nelle scuole secondarie;

c) prevedono divieti o restrizioni alla partecipazione di esperti esterni qualificati nell'ambito dei percorsi di educazione affettiva e sessuale.

9. Le istituzioni scolastiche adeguano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i rispettivi regolamenti, nonché i relativi piani di attività, in conformità a quanto disposto dalla presente legge.

Art. 2.

(Estensione dell'applicazione della sospensione condizionale della pena e delle misure alternative alla detenzione)

1. All'articolo 165, quinto comma, del codice penale le parole: « e 612-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « , 612-*bis*, 612-*ter* e 613 ».

2. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4-*bis*:

1) al comma 1-*bis*.1, dopo le parole: « 609-*octies* » sono inserite le seguenti: « , 612-*bis*, 612-*ter*, 612-*quater* »;

2) al comma 1-*ter)*, dopo le parole: « 609-*octies* » sono inserite le seguenti: « , 612-*bis*, 612-*ter*, 612-*quater* »;

3) al comma 1-*quater)*, le parole: « e 609-*undecies* » sono sostituite dalle seguenti: « , 609-*undecies*, 612-*bis*, 612-*ter* e 612-*quater* »;

4) al comma 1-*quinquies)*, le parole: « e 609-*undecies* » sono sostituite dalle seguenti: « , 609-*undecies*, 612-*bis*, 612-*ter* e 612-*quater* »;

b) all'articolo 13-*bis*, comma 1, le parole: « e 612-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « , 612-*bis*, 612-*ter* e 612-*quater* ».

Art. 3.

(Introduzione della circostanza aggravante dell'eccesso di violenza con abnorme accanimento nell'omicidio aggravato ai sensi dell'articolo 577 del codice penale)

1. All'articolo 577 del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, dopo il numero 4 è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. Con violenza manifestamente sproporzionata rispetto alla causazione della

morte, caratterizzata da un numero di atti lesivi o da modalità di esecuzione che dimostrino un abnorme accanimento, anche *post mortem* »;

b) al terzo comma, le parole: « numero 1 » sono sostituite dalle seguenti: « numeri 1 e 4-*bis* ».

Art. 4.

*(Modifica all'articolo 275-*bis *del codice di procedura penale in materia di informazione alla persona offesa sugli spostamenti dell'indagato sottoposto a misure cautelari)*

1. All'articolo 275-*bis*, comma 1, primo periodo, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e, su richiesta della persona offesa o del suo difensore, previa verifica della fattibilità tecnica, dispone la possibilità di informare tempestivamente la persona offesa, attraverso strumenti idonei, della posizione o degli spostamenti dell'indagato o imputato, al fine di tutelarne la sicurezza e l'incolumità personale ».

Art. 5.

(Modifiche alla legge 11 gennaio 2018, n. 4, per il rafforzamento delle tutele degli orfani di crimini domestici e violenza di genere e dei familiari delle vittime)

1. Alla legge 11 gennaio 2018, n. 4, dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

« Art. 8-*bis*. – *(Misure a tutela dei familiari delle vittime di crimini domestici e violenza di genere)* – 1. I familiari delle vittime di crimini domestici e violenza di genere hanno diritto alla rimozione immediata di contenuti diffamatori, lesivi della dignità o della *privacy* pubblicati *online*.

2. Il Dipartimento per le pari opportunità, in collaborazione con l'Autorità per le ga-

ranzie nelle comunicazioni, istituisce un tavolo permanente con le principali piattaforme digitali per definire protocolli contro la vittimizzazione secondaria e per individuare le modalità di invio di segnalazione dei contenuti diffamatori, lesivi della dignità o della *privacy* pubblicati *online*.

3. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 2, il gestore del sito *internet* o del *social media* non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'inibizione o alla rimozione dei contenuti segnalati e, comunque, entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, ovvero nel caso in cui non sia possibile identificare il gestore del sito *internet* o del *social media*, la richiesta di cui al comma 1, mediante segnalazione, può essere presentata all'autorità giudiziaria competente.

4. I gestori dei siti *internet* e dei *social media* hanno l'obbligo di comunicare alle Forze di polizia tutte le informazioni utili all'individuazione degli autori degli illeciti segnalati o comunque rilevati e di adottare, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria procedente, tutte le misure dirette a impedire l'accesso ai contenuti dei siti o a rimuovere i contenuti medesimi.

5. La violazione da parte dei gestori dei siti *internet* e dei *social media* degli obblighi di cui al comma 3 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 50.000 euro ».

€ 1,00